

Statuto

Istituto veneziano per la storia della Resistenza

e della societ  contemporanea

Statuto

(Dopo le modifiche decretate dall'Assemblea dei Soci del 24 febbraio 2007)

Art. 1 - E' costituito in Venezia l'Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della societ  contemporanea. Esso aderisce all'Istituto nazionale per la storia del movimento di Liberazione in Italia e all'Istituto veneto per la storia della Resistenza, con i quali intende sviluppare la pi  stretta collaborazione nello spirito dei comuni ideali.

La sua sede   in Venezia

Art. 2 - L'Istituto si propone:

a) di salvaguardare lo spirito della Resistenza valorizzandone il patrimonio morale, mantenendo fede agli ideali di indipendenza, di libert , di democrazia, di giustizia e di rispetto per i diritti umani propugnati nella Lotta di Liberazione e recepiti dalla Costituzione della Repubblica Italiana;

b) di assicurare al patrimonio storico della provincia di Venezia la raccolta, l'ordinata conservazione, l'accrescimento e la tutela della documentazione del movimento di Liberazione nella provincia di Venezia, dalle origini antifasciste alla resistenza armata e alla rinascita democratica nazionale nel quadro della Costituzione Repubblicana;

c) di promuovere la conoscenza e lo studio, svolgendo una adeguata ricerca nel rigore della critica storica, del movimento di Liberazione nei suoi aspetti etici, politici, sociali, culturali, militari ed economici, nell'ambito di una generale considerazione del fenomeno fascista e della storia dell'Italia contemporanea.

- Per raggiungere questi obiettivi l'Istituto:

1) ricerca, raccoglie, classifica e conserva la documentazione che interessa la storia della Resistenza e della societ  contemporanea nel Veneziano ed in altre zone in cui l'apporto della Resistenza veneziana sia stato rilevante;

2) raccoglie le testimonianze di coloro che hanno partecipato alla Resistenza al fascismo, alla lotta di Liberazione ed alla rinascita democratica o che di questi eventi sono stati testimoni;

3) promuove manifestazioni, convegni, mostre ed ogni altra iniziativa utile ad approfondire e diffondere una maggiore conoscenza dell'antifascismo e del movimento di Liberazione;

4) promuove e favorisce la pubblicazione di monografie, documenti, studi e ricerche;

5) patrocina iniziative, anche in concorso con altri Enti, rispondenti alle finalit  dell'Istituto;

6) pu  riconoscere la costituzione di sezioni distaccate, centri di corrispondenza e documentazione ed altre forme di articolazione organizzativa territoriale che si rivelino adatte all'intensificazione delle ricerche e degli studi nelle varie zone della provincia di Venezia.

SOCI

Art. 3 - I Soci dell'ISTITUTO Veneziano per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea si distinguono in:

a) - Soci di diritto;

b) - Soci ordinari;

c) - Soci sostenitori senza diritto di voto.

a) Soci di diritto sono:

- il Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Venezia

- il Sindaco di Venezia;

- i sindaci dei Comuni della provincia decorati al valor militare della Resistenza;

- il Rettore dell'Università degli Studi di Venezia;

- i cittadini che presentino domanda di associazione documentando, nelle forme previste dalla legge, di aver partecipato alla Resistenza in Italia o all'estero, di essere stati perseguitati dal fascismo o di aver subito la deportazione nei campi di concentramento nazifascisti per il loro impegno democratico.

b) Soci ordinari possono essere, su domanda:

- gli studiosi di materie storiche, politiche, militari e sociali interessati alla storia della Resistenza;

- enti pubblici, istituzioni culturali, associazioni democratiche, che parteciperanno alla vita sociale e voteranno per mezzo del loro Presidente o legale rappresentante o di persona da lui designata;

- i cittadini che dichiarino di condividere le finalità dell'ISTITUTO e di accettarne lo statuto.

Art. 4 - Le domande di ammissione a Socio sono presentate sottoscrivendo il modulo predisposto dall'ISTITUTO, contestualmente al pagamento della quota.

La qualità di Socio non si acquista e si perde per fatti incompatibili col rispetto degli scopi statutari o contrastanti con i valori morali della Resistenza. Tale decisione viene presa dal Consiglio Direttivo a maggioranza qualificata.

Art. 5 - I Soci sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale il cui importo sarà fissato dal Consiglio Direttivo. Saranno qualificati Soci sostenitori e Soci benemeriti quei Soci che verseranno quote maggiorate nelle misure stabilite dal Consiglio Direttivo. I Soci hanno il diritto di frequentare la biblioteca e di consultare l'archivio dell'ISTITUTO. Possono inoltre fruire di agevolazioni per l'acquisto delle pubblicazioni edite o diffuse dall'ISTITUTO.

ORGANI

Art. 6 - Organi dell'Istituto sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Consiglio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 7 - L'Assemblea dei Soci, costituita dai Soci di diritto e dai Soci ordinari, ha le seguenti funzioni:

- a) delibera sulle direttive generali idonee a realizzare gli scopi statutari dell'Istituto;
- b) elegge i membri del Consiglio Direttivo di sua competenza ed il Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo ed approva le modifiche dello statuto nelle forme previste dall'art. 18.

Art. 8 - L'Assemblea "ordinaria" convocata dal Presidente in sessione ordinaria, su delibera del Consiglio Direttivo, ogni tre anni per il rinnovo delle cariche sociali ed almeno una volta all'anno per le altre incombenze.

- L'Assemblea "straordinaria" convocata dal Presidente in sessione straordinaria su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei Soci, oppure su delibera del Consiglio Direttivo.

- L'Assemblea "ordinaria" valida in prima convocazione con l'intervento di almeno met  dei Soci, in seconda convocazione con l'intervento di almeno 15 Soci, oltre i membri presenti del Consiglio Direttivo.

- L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei membri presenti.

- Sono ammesse deleghe tra i Soci, con un massimo di due deleghe per Socio.

- All'Assemblea in sessione straordinaria competono le eventuali modifiche dello statuto, conformemente all'art. 18.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 9 - Del Consiglio Direttivo fanno parte:

- 9 Soci eletti dall'Assemblea;
- 4 Soci in rappresentanza delle tre Associazioni partigiane presenti nella provincia di Venezia (A.N.P.I., A.V.L., F.I.A.P.) e dell'Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti (A.N.P.P.I.A.), designati dalle Associazioni stesse;
- 1 rappresentante dell'Università di Venezia;
- 1 rappresentante del Comune di Venezia;
- 1 rappresentante dell'Amministrazione Provinciale;
- 1 rappresentante della Camera del Lavoro Metropolitana di Venezia;
- 1 rappresentante per ogni sezione distaccata dell'Istituto;
- 1 Direttore;
- 1 Condirettore;
- 1 Segretario;
- 1 Tesoriere.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Veneziano per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea:

- a) promuove e coordina le attività dell'Istituto in armonia con i suoi fini;
- b) nomina nel suo seno il Presidente, due Vice-Presidenti, un Tesoriere, un Direttore, un Condirettore e un Segretario, che possono essere scelti anche di fuori dei suoi membri;
- c) nomina il Comitato Scientifico;
- d) nomina eventuali rappresentanti per il collegamento con l'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia, con l'Istituto Veneto per la Storia della Resistenza e con altri Istituti analoghi di questa o di altre Regioni, nazionali ed esteri;
- d) delibera sull'ammissione dei Soci di diritto e sulla decadenza dei Soci che si siano resi indegni di far parte dell'Istituto;
- f) delibera sulla sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti deceduti o

dimissionari; i membri elettivi del Consiglio Direttivo che risultassero assenti, non giustificati, per tre convocazioni consecutive verranno ritenuti dimissionari e pertanto sostituiti dai Soci eletti e risultanti successivi nella graduatoria votata dall'Assemblea dei Soci;

g) delibera sulle modifiche dello statuto da presentare all'Assemblea;

h) conferisce incarichi particolari anche a persone estranee all'Istituto;

i) ratifica il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'Istituto predisposti dal Tesoriere per sottoporli all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;

- Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente, in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei membri; il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parit  prevale il voto del Presidente.

- Per la nomina delle cariche   necessaria la maggioranza dei membri.

PRESIDENTE

Art. 11 - Il Presidente:

a) ha legale rappresentanza dell'Istituto;

b) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci;

c) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;

d) sovrintende alla gestione economica ed amministrativa dell'Istituto;

e) firma gli atti ufficiali e gli atti contabili.

- in caso di assenza o di impedimento il Presidente   sostituito dal Vice-Presidente pi 1 anziano di et  .

- Qualora anche i due Vice-Presidenti siano assenti o impediti, il Presidente   sostituito dal membro pi 1 anziano del Consiglio Direttivo.

REVISORI DEI CONTI

Art. 12 - Il Collegio dei Revisori dei Conti   costituito da tre membri effettivi e da due membri supplenti eletti dall'Assemblea dei Soci.

- Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni.

- Tutti i suoi membri possono, alla scadenza, essere rieletti.

Art. 13 - Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di vigilare sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell'ISTITUTO; di accertare la regolarità delle scritture e delle operazioni contabili; di effettuare riscontri di cassa; di controllare che le risultanze del bilancio e del conto consuntivo che siano conformi alle deliberazioni prese da ciascun organo.

TESORIERE

Art. 14 - Il Tesoriere:

- a) conserva e amministra i fondi dell'ISTITUTO ed ha poteri di incassare somme e rilasciare quietanze secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) controfirma, congiuntamente al Presidente, le reversali e i mandati, predispone tecnicamente i bilanci.

DIRETTORE

Art. 15 - Il Direttore:

- a) viene scelto tra i cultori e gli studiosi di materie storiche e attende alla direzione scientifica dell'ISTITUTO;
- b) promuove e coordina le ricerche, gli studi, le manifestazioni varie secondo i criteri generali stabiliti dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo, al quale dovrà periodicamente riferire sull'attività svolta;
- c) coordina le sedute del Comitato Scientifico;
- d) è responsabile della biblioteca e dell'archivio.

CONDIRETTORE

Art. 16 - Il Condirettore:

- a) viene scelto tra i cultori e gli studiosi di materie storiche;
- b) coadiuva il Direttore nell'attività scientifica dell'ISTITUTO, secondo i criteri generali stabiliti dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo; lo sostituisce, e ne esercita le sue funzioni, in caso di assenza o impedimento.

SEGRETARIO

Art. 17 - Il Segretario:

- a) cura l'organizzazione amministrativa dell'Istituto secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo;
- b) partecipa alle sedute di tutti gli organi collegiali, redige i verbali, conserva i registri delle deliberazioni, cura la corrispondenza.

COMITATO SCIENTIFICO

Art. 18 - Il Comitato Scientifico:

- a) È costituito su approvazione del Consiglio Direttivo da studiosi di materie storiche particolarmente qualificati; fanno parte del Comitato Scientifico il Direttore e il Presidente dell'Istituto; le sedute sono convocate e coordinate dal Direttore; il Comitato Scientifico può essere convocato anche su richiesta di 1/3 dei suoi membri;
- b) il Comitato Scientifico ha il compito di elaborare programmi di ricerca e attività scientifica.

BILANCI

Art. 19 - L'Istituto provvede alle spese di gestione:

- a) con le quote dei Soci, stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) con i contributi dell'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia e di eventuali altri Istituti e Associazioni;
- c) con eventuali contributi di Enti Pubblici e privati e di persone fisiche;
- d) con eventuali proventi di pubblicazioni e ogni altra attività di carattere scientifico;
- e) con eventuali rendite e depositi, lasciti, ecc...

- le entrate e le spese sono disposte con reversali e mandati a firma congiunta del Presidente e del Tesoriere.

- L'Istituto Veneziano per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea non ha scopi di lucro.

Art. 20 - L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

- Il conto consuntivo ed il bilancio preventivo sono presentati con relazione al Consiglio Direttivo, che delibererà in merito entro il 28 febbraio.

Â DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 - Per modificare il presente Statuto Ã" necessaria una deliberazione presa a maggioranza assoluta dall'Assemblea in sessione straordinaria con la presenza di almeno il cinquanta per cento dei soci piÃ¹ uno aventi diritto. Al computo del legale non concorrono gli assenti giustificati documentati. I voti per delega non sono ammessi per le modifiche dello Statuto.

Art. 22 - Per deliberare lo scioglimento dell'Istituto occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (C.C. art. 21). L'Assemblea, nella stessa seduta, dovrÃ deliberare la destinazione definitiva degli eventuali residui finanziari e di quanto altro appartiene all'Istituto.

- Il patrimonio documentario e bibliografico sarÃ devoluto al Comune di Venezia o all'UniversitÃ di Venezia o all'Istituto Veneto per la Storia della Resistenza, secondo le decisioni dell'Assemblea, col vincolo di conservarlo in maniera appropriata.